



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 138/16/CONS**

**PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA  
IN AMBITO LOCALE "TELENUOVO" (SOCIETÀ EDITRICE T.N.V. S.P.A.)  
PER LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 E DELLA  
DELIBERA N. 73/16/CONS DEL 7 MARZO 2016 NEL CORSO DELLA  
CAMPAGNA PER IL REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016**

### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 19 aprile 2016;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *"Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali"*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *"Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni"*;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, recante il Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo di cui all'art. 11quater della legge n. 28 del 2000, di seguito denominato *Codice di autoregolamentazione*;

VISTA la delibera n. 73/16/CONS, recante *"Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare avente ad oggetto l'abrogazione parziale del comma 17, terzo periodo, dell'articolo 6 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come sostituito dall'articolo 1, comma 239, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2016), indetto per il giorno 17 aprile 2016"*;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la nota del 12 aprile 2016 (prot. n. 19373), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso le conclusioni istruttorie e la documentazione relativa al procedimento avviato nei confronti dell'emittente televisiva "Telenuovo" (società Editrice T.N.V. S.p.A.), in quanto, a seguito del controllo della programmazione delle emittenti televisive locali durante il periodo della campagna referendaria per il referendum abrogativo del 17 aprile 2016 è stato rilevato che «*nel corso della trasmissione "L'Opinione" andata in onda in data 1 aprile 2016 dalla ore 20.21 alle ore 20.26 [...] il conduttore avrebbe esortato indirettamente a non votare "Sì" al referendum in oggetto*». In particolare, il Comitato ha ritenuto sussistente «*la violazione dell'art. 17, comma 3, della delibera Agcom n. 73/16/CONS del 7 marzo 2016 in combinato disposto con la legge 22 febbraio 2000, n. 28 (art. 11quater) e il Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo (art. 4, comma 3)*»;

VISTA la documentazione istruttoria acquisita dalla quale risulta che l'emittente "Telenuovo", nella memoria trasmessa in data 8 aprile 2016, a seguito della richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, ha rilevato quanto segue:

- la rubrica denominata "*L'Opinione*" è uno spazio di commento e non di confronto;
- nei *talk* che l'emittente "Telenuovo" ha dedicato ad ogni elezione o referendum l'equilibrio tra i vari partecipanti, lo spazio ad ogni posizione sono sempre stati rispettati, ma lo spazio di commento è tutt'altra cosa. È un'editoriale equiparabile ad un'editoriale sulla carta stampata;
- il giornalista ritiene di aver diritto ad esprimere la propria libera opinione;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 11quater della legge 28 del 2000 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, sia di programmi di comunicazione politica;

CONSIDERATO, in particolare, che ai sensi dell'art. 17, comma 3, della delibera n. 73/16/CONS "*In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto relative al referendum. [...] conduttori e ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte dei votanti, evitando che si determinino condizioni di vantaggio o di svantaggio per i favorevoli o contrari al quesito referendario*";

CONSIDERATO inoltre che a norma dell'art. 4, comma 3, del Codice di autoregolamentazione, in periodo elettorale o referendario, in qualunque trasmissione diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi autogestiti, è vietato fornire anche, in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

CONSIDERATO che la fattispecie oggetto del procedimento avviato dal CO.RE.COM. Veneto integra gli estremi della violazione, da parte dell'emittente televisiva locale "Telenuovo" (società Editrice T.N.V. S.p.A.), dell'art. 11, comma 4, della legge 28 del 2000, nonché dell'art. 17, comma 3, della delibera n. 73/16/CONS e dell'art. 4, comma 3, del decreto 8 aprile 2004 (*Codice di autoregolamentazione*), in quanto, nel corso del programma "L'Opinione", andato in onda il giorno 1 aprile 2016, dalle ore 20.21 alle ore 20.26, il conduttore, Mario Zwirner, ha esortato indirettamente a non votare "Sì" al referendum abrogativo del 17 aprile 2016, con ciò fornendo indicazioni e preferenze di voto relative al referendum medesimo;

RITENUTO, pertanto, di aderire alla proposta del Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto circa la sussistenza, con riferimento alla fattispecie segnalata, della violazione delle citate disposizioni normative;

RITENUTO applicabile al caso di specie l'art. 11quinquies della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che *"In caso di accertamento [...], di comportamenti in violazione del presente Capo o del codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-quater e delle disposizioni regolamentari e attuative di cui al comma 1, l'Autorità adotta nei confronti dell'emittente ogni provvedimento, anche in via d'urgenza, idoneo ad eliminare gli effetti di tali comportamenti"*;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **ORDINA**

alla società Editrice T.N.V. S.p.A., esercente l'emittente televisiva in ambito locale "Telenuovo", di trasmettere, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa in quanto il conduttore del programma "L'Opinione", andato in onda il giorno 1 aprile 2016 alle ore 20.21, ha fornito indicazioni di voto relative al referendum del 17 aprile 2016. Il messaggio dovrà essere trasmesso per quattro giorni consecutivi e dovrà avere un risalto non inferiore, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, al citato programma "L'Opinione".

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 11<sup>quinq</sup>ues, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b*), e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è notificata alla società Editrice T.N.V. S.p.A. e comunicata al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto.

Napoli, 19 aprile 2016

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi